



Comune di Canistro

Provincia L'Aquila

Allegato n° 2 alla Deliberazione della Giunta comunale
n° 50 del 15-7-2008

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Assunta D'Agostino)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI

Articolo 1

(oggetto, finalità, ambito applicativo)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 24.12.2007 n. 244, modificato dall'art. 46 comma 3° del D.L. n° 112 del 25/6/2008, disciplina il conferimento, da parte dell'amministrazione, di incarichi:

- professionali e di collaborazione ad esperti esterni, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'articolo 110 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e da alcune norme di settore;
- di studio, ricerca e consulenza (articolo 1 commi 11 e 42 legge 30/12/2004 n. 311, come di seguito definiti:
 - a) incarichi di studio: gli incarichi che comportano lo svolgimento di un'attività di studio o soluzione di questioni nell'interesse dell'ente, documentata da una relazione scritta finale che illustri i risultati ottenuti e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca: gli incarichi che presuppongono un'attività di ricerca da effettuarsi sulla base di un programma preventivamente definito dall'ente;
 - c) incarichi di consulenza: gli incarichi conferiti ad esperti, identificabili con prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri.

2. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 24.12.2007 n. 244, , modificato dall'art. 46 comma 3° del D.L. n° 112 del 25/6/2008, disciplina il

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni ed il contenimento degli stessi e si considerano parte integrante e sostanziale del vigente Regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n.30 del 23/04/2001.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti, aventi natura di:

- a) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva;
- b) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- c) incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale.

4. Il presente regolamento disciplina le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

5. Il presente regolamento non si applica all'affidamento:

- a) dei servizi necessari per il raggiungimento degli scopi dell'ente previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
- b) degli incarichi professionali di progettazione e direzione lavori in materia di lavori pubblici per importi inferiori a 100.000,00 euro e per gli altri incarichi di progettazione riguardanti servizi attinenti l'architettura, l'ingegneria, l'urbanistica, la valutazione paesaggistica, servizi di consulenza scientifica e tecnica di sperimentazione tecnica ed analisi per valore inferiore a 211.000,00 euro;
- c) ad ogni altro incarico per il quale leggi speciali prevedano particolari disposizioni;

Articolo 2

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali)

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 3

(selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi ed all'art. 5, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi della durata non inferiore a quindici giorni, nei quali sono evidenziati:

- a) l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- b) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- c) la sua durata;
- d) il compenso previsto;

Articolo 4

(criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative)

1. L'amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione valutando in termini comparativi, le proposte operative e le proposte economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- b) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- c) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

2. In relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

Articolo 5

(affidamento incarichi)

L'affidamento degli incarichi oggetto del presente regolamento, dovrà essere effettuato dal responsabile del servizio interessato il quale disporrà complessivamente di 100 punti per la valutazione delle offerte come di seguito indicato:

- Ribasso offerto sul compenso preventivato dall'Amministrazione Comunale: massimo punti 45

- Tempi di realizzazione dell'incarico: massimo punti25

- Piano di lavoro per la realizzazione dell'incarico: massimo punti30

Non saranno considerate idonee ai fini dell'inserimento nella graduatoria le offerte che riporteranno un punteggio inferiore a 60/100.

Articolo 6

(presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta – senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;

c) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;

d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

e) quando il valore complessivo dell'onere a carico dell'Amministrazione Comunale sia inferiore ad € 20.000,00.

f) attività istituzionali previste dalla legge.

Articolo 7

(formalizzazione dell'incarico)

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione.

Articolo 8

(verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Articolo 9

(pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Assunta D'Agostino)

1. L'amministrazione rende noti gli incarichi conferiti, mediante formazione e pubblicizzazione periodica di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

3. L'amministrazione altresì è tenuta a pubblicare sul proprio sito web a cura del competente responsabile di settore, i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, dando atto che in caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 10

(limite massimo della spesa annua attribuibile ad incarichi e consulenze)

Ai sensi dell'articolo 3 comma 56 della legge 24.12.2007 n. 244, modificato dall'art. 46 comma 3° del D.L. n° 112 del 25/6/2008, l'amministrazione comunale fissa il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione, nel bilancio preventivo di riferimento.

Articolo 11

(entrata in vigore)

1. Il presente regolamento, approvato dalla Giunta Comunale, entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma regolamentare comunale in materia.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Assunta D'Agostino)